



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 421 SERVIZIO PATRIMONIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE I.C.T. STATISTICA, PATRIMONIO,
SERVIZI ABITATIVI E DEMOGRAFICI
DEL 07/11/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD AON S.P.A. DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO PER L'ANALISI E REPERIMENTO POLIZZA RESPONSABILITA'
CIVILE

Onere: € 0 = IVA compresa.

OGGETTO: AFFIDAMENTO AD AON S.P.A. DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L'ANALISI DELL'ATTUALE QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI RESPONSABILITA' CIVILE DEL COMUNE E PER IL CONSEGUENTE REPERIMENTO DELLA POLIZZA CIG: ZEC3D0A173

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Dato atto che con determina n. 756 del 22.05.2020 a seguito di gara pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il Comune ha aggiudicato l'appalto dei servizi assicurativi per rischi diversi, a singoli lotti, per il periodo 31.05.2020-31.05-2023 e che, esercitando l'opzione in tal senso prevista dal bando, con determina n. 662 del 19.04.2023 ha rinnovato per ulteriori anni due l'affidamento alle singole compagnie assicurative;

Preso atto che tra le coperture assicurative dell'Ente non figura alcuna polizza a tutela della responsabilità civile patrimoniale per colpa lieve del Comune, sinora non obbligatoria;

Considerata la necessità di valutare se, atteso l'attuale quadro normativo, tenuto anche conto di quanto previsto dal CCNL comparto Funzioni Locali – periodo 2019-2021- stipulato il 16.11.2022 e dal nuovo Codice degli appalti D.Lgs. 36/2023, sia necessario e/o opportuno che l'Ente stipuli una polizza a tutela della responsabilità civile patrimoniale;

Atteso il fatto che il Comune di Treviso non si avvale di un broker assicurativo per il reperimento e la gestione delle polizze e che, pertanto, al fine di svolgere le debite valutazioni in vista del reperimento e della stipula di una polizza R.C.P., qualora ne emergesse la necessità/opportunità, attesa la specificità della materia si ritiene di procedere ad individuare un broker limitatamente a tale finalità;

Ritenuto opportuno che, nel caso in cui si optasse per la stipula della suddetta polizza, di parametrarne la durata a quella delle altre polizze assicurative già stipulate dal Comune, le quali scadranno il 31.05.2025, al fine di consentire di ricomprendere la nuova polizza nella prossima procedura di gara ad evidenza pubblica per una più razionale gestione di tutto il pacchetto assicurativo dell'Ente;

Considerato, quindi, necessario che la durata del servizio di brokeraggio da affidare decorra quanto prima possibile e sino al 31.05.2025 con facoltà di proroga tecnica di ulteriori 180 giorni nelle more dell'espletamento di una nuova procedura selettiva;

Visto il D.Lgs. 209/2005 che ha disciplinato l'attività del broker e ne ha previsto l'obbligo di iscrizione al R.U.I., stabilendo che il broker è colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione soggetti che intendono provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando direttamente alla loro esecuzione;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente, in quanto la retribuzione delle prestazioni del broker avviene mediante conferimento, da parte della società assicuratrice, di una provvigione sul premio di cui al

contratto concluso, con la conseguenza che l'affidamento il servizio di brokeraggio si presenta gratuito per l'Ente;

Ritenuto, conseguentemente, necessario procedere ad individuare un broker, debitamente qualificato, al quale affidare apposito incarico ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che il servizio di cui al presente provvedimento:

- non è oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- non rientra nelle categorie merceologiche e rispettive fasce di importo per le quali vige l'obbligo di ricorso alle iniziative dei soggetti aggregatori ai sensi del D.L. 66/2014 articolo 9 comma 3 e rispettivi DPCM 24/12/2015 e DPCM 11/07/2018;
- comporta al netto di IVA una spesa inferiore a Euro 5.000,00, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i., non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione;

Visto che l'acquisto in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che è stata individuata la Società AON Insurance & Reinsurance Brokers S.P.A. di Milano con sede in Via Ernesto Calindri n. 6, P.IVA 11274970158 alla quale il Comune con nota prot.144793 del 16.10.2023 ha chiesto un preventivo allegando foglio d'oneri riassuntivo delle prestazioni richieste;

Dato atto che Aon s.p.a. con nota acquisita dal Comune al prot. 153156 del 30.10.2023 ha comunicato di essere disponibile ad eseguire il servizio a fronte del riconoscimento di una commissione del 10% sul premio di polizza a carico della compagnia che sarà individuata dal Comune, ed ha accettato tutte le condizioni esplicitate nel foglio d'oneri predisposto dall'Ente;

Valutato che la percentuale di provvigione applicata dalla Società risulta congrua rispetto alla media di quelle praticate nel settore di mercato di riferimento, che la proposta risulta corrispondente alle esigenze dell'amministrazione e che l'individuazione della Società è motivata dall'elevata competenza tecnica e professionale posseduta dalla stessa nel settore;

Preso atto che la ditta ha presentato con nota acquisita al prot. 155939 del 06.11.2023 la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali di cui al D.Lgs. 36/2023 in merito all'assenza di condizioni che costituiscono cause di esclusione dalla partecipazione a procedure di affidamento di appalti pubblici;

Dato atto che l'individuazione di tale professionista rispetta il principio di rotazione di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 36/2023 in quanto, ad oggi, non risulta aver eseguito incarichi per il Comune di Treviso;

Dato atto di aver acquisito agli atti il Durc regolare in corso di validità della Società e di riservarsi di effettuare le restanti verifiche dei requisiti previo sorteggio di un campione sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 52 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;

Visti gli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 339 del 17/12/2013 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto

di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

Precisato che:

- il presente affidamento si configura come conferimento di incarichi di servizi di cui al D.Lgs n. 36/2023 e, pertanto, come tale non rientra nell'ambito di applicazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della Legge 244/2007, né del D.L. n. 78/2010 in materia di tagli alle spese pubbliche;

- trattandosi di incarico conferito ai sensi del D.Lgs. 36/2023 lo stesso non rientra tra gli incarichi disciplinati dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni, approvato con DGC n. 100/08 del 3/3/2008, come previsto all'art. 1, comma 4, lett. b) del Regolamento stesso.

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 87 del 19.12.2022 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 380 del 15.11.2022;
- la DCC n. 88 del 19.12.2022 che ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025 ed allegati;
- la DGC n. 440 del 27.12.2022 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2023/2025;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;
- il Regolamento di Organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 1.3.2019 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n.283 dell'8 ottobre 2019.

Visti altresì:

- l'articolo 107, 3^a comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- la legge n. 136/2010, e successive modifiche, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Attestato che:

- il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2023/2025 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale approvato con D.G. n. 75/2023 dal Comune di Treviso;

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 alla Società AON Insurance & Reinsurance Brokers S.P.A. di Milano con sede in Via Ernesto Calindri n. 6, P.IVA 11274970158 (cod. soggetto 19066) il servizio di brokeraggio assicurativo volto all'analisi della necessità e/o opportunità reperimento della copertura assicurativa per la responsabilità civile patrimoniale dell'Ente per colpa lieve alle condizioni tutte di cui al foglio d'oneri allegato al presente atto;
3. di approvare l'allegato foglio d'oneri, dando atto che la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere;
4. che l'affidamento avrà durata sino al 31.05.2025 con possibilità di proroga tecnica di 180 giorni;
5. che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente, per i motivi esplicitati in narrativa;
6. di comunicare l'affidamento alla società affidataria, precisando che la stessa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane S.p.A.;
7. di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. di dare atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **CIG: ZEC3D0A173**

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA